

ATTO D'OBBLIGO

Il sottoscritto DEL PRETE GENNARO , nato in Frattamaggiore (Na) il 28/02/1955 e residente in Mugnano di Napoli (Na) alla via Crispi nr. 15, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della cooperativa "LA NUOVA SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA" con sede in Mugnano di Napoli (Na) alla via Crispi nr. 15, codice fiscale 06449980637, domiciliato per la carica presso la detta sede, in esecuzione della delibera del C.d.A. della predetta cooperativa in data 15/01/2008, che si allega in copia autenticata (all. "A"), assegnataria di un finanziamento ai sensi del bando di concorso pubblicato sul B.U.R.C. Campania n. 17 in data 22/04/2003 per la realizzazione di alloggi nel comune di AVELLINO (come meglio precisato nella convenzione stipulata):

- in località RIONE PARCO, lotto riportato in catasto al foglio 41 particelle 424-381-1-378-376-377-380-8 al foglio 40 particelle 293-305-294 al foglio 18 particelle 259-570-569-258, per complessivi mq 4.287;
- alla località BONATTI, lotto riportato in catasto al foglio 15 particelle 1252 (ex 483) 1255 (ex 497) – 1267 (ex 974) – 926 –1249 (ex 477) –1257 (ex 922) – 1262 (ex 954) –1264 (ex 973) – 1269 (ex 978) , per complessivi 3.000 mq c.a.;

destinati alla locazione a termine di 10 anni per uso abitativo primario:

SI OBBLIGA

- 1) ad applicare a carico degli assegnatari canoni di locazione o corrispettivi di godimento determinati secondo le norme di cui all'art. 2, comma 3, della legge 431/98. In assenza degli accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, il canone è determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di locazione e tipologia edilizia da analogo accordo sottoscritto in un comune limitrofo, di più prossima dimensione geografica;
- 2) ad inserire nel contratto di locazione apposita clausola concernente il divieto di sublocazione anche parziale dell'alloggio, pena la risoluzione del contratto;
- 3) a non cedere singolarmente le abitazioni realizzate prima del termine di anni 10 e comunque garantire al conduttore, in caso di vendita riguardante l'intero complesso immobiliare, la prosecuzione della locazione per l'intera durata determinata ai sensi della stessa disposizione;
- 4) a garantire il diritto di prelazione a favore dei conduttori quando, trascorso il termine di cui sopra, è ammessa la vendita anche per le singole unità immobiliari;
- 5) a rispettare le modalità procedurali e i vincoli stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- 6) gli obblighi di cui al presente atto hanno efficacia per la durata di anni 10 dal certificato di abitabilità o di ultimazione dei lavori rilasciato dal Comune.

Il presente atto sarà trascritto, a cura e spese del sottoscritto DEL PRETE GENNARO beneficiario, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino, a favore della Regione Campania.

La presente scrittura, per volontà del sottoscritto, verrà permanentemente conservata nei rogiti del notaio che ne autentica la firma.

Avellino, li, 23.01.2008

Il Beneficiario